

CONTRATTI PUBBLICI

Fuori dalla gara se l'illecito professionale compromette l'affidabilità del concorrente

Secondo il nuovo codice, la stazione appaltante può escludere dalla gara un concorrente per gravi illeciti professionali ma deve dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di fatti tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Ha così deciso il Tar della Valle D'Aosta con la [sentenza n. 36/2017](#).

I fatti

Al centro della vicenda c'è l'affidamento del servizio di trasporto di sciatori con aeromobili (eliski) nel comprensorio di Courmayeur con contestuale concessione in gestione delle elisuperfici di quota. Il contratto concluso con il Comune è risolto anticipatamente perché la società ha prodotto due documenti dai quali risulta che aveva sì la disponibilità di un secondo elicottero, il quale, tuttavia, non era ancora in possesso delle prescritte autorizzazioni per essere utilizzato. Il che non soddisfa il requisito previsto dalla lettera d'invito: «è infatti evidente che i mezzi non sono in grado di svolgere la loro funzione, il soggetto che ne ha la disponibilità non è a sua volta in grado di svolgere l'attività oggetto dell'autorizzazione».

La decisione

L'articolo 80, comma 5, lettera c) del Dlgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti da una procedura di affidamento di contratti pubblici in presenza di «gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità», con la precisazione che in tali ipotesi rientrano, tra l'altro, «significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata». La disposizione, innovando rispetto alle norme precedenti, prevede che l'esclusione del concorrente sia condizionata al fatto che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

I giudici hanno enumerato tra questi: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

In sostanza, la ratio della norma risiede nell'esigenza di verificare l'affidabilità complessivamente considerata dell'operatore economico che andrà a contrarre con la Pa per evitare, a tutela del buon andamento dell'azione amministrativa, che quest'ultima entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale.

Alle stazioni appaltanti è stato concesso un «diaframma di discrezionalità» in sede applicativa che attiene non alla individuazione delle fattispecie espulsive, che senz'altro compete al legislatore, in materia di requisiti generali, secondo una elencazione da considerare tassativa, bensì alla riconduzione della fattispecie concreta a quella astratta, siccome descritta genericamente mediante l'uso di concetti giuridici indeterminati.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/06/2017

Autore: Daniela Casciola